



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
PER LA COMPOSIZIONE,
LA CONVOCAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA COMUNALE
PER L'AGRICOLTURA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

CAPO I COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 Composizione della commissione
- Articolo 3 Designazione dei componenti
- Articolo 4 Convocazione delle sedute
- Articolo 5 Svolgimento delle sedute

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 6 Pubblicità
- Articolo 7 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 8 Rinvio dinamico
- Articolo 9 Entrata in vigore

CAPO I – COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

- (1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
- (2) La commissione svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia di agricoltura e foreste.
- (3) La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Articolo 2

Composizione della commissione

- (1) La Commissione consultiva comunale per l'agricoltura è composta da un numero minimo di 3 (tre) e da un numero massimo di 11 (undici) componenti così individuati:
 - a) il sindaco od un assessore da lui delegato, che la presiede;
 - b) due consiglieri comunali, eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) un rappresentante, imprenditore agricolo di maggiore età, residente nel Comune o avente la sede legale della propria impresa agricola nel Comune, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
 - d) almeno un lavoratore agricolo di maggiore età, iscritto ad un'organizzazione professionale agricola, residente nel Comune o avente la sede legale della propria impresa agricola nel Comune, in rappresentanza di ognuno dei settori produttivi esistenti ed individuati sul territorio (a titolo esemplificativo: viticoltura, cantina, coricoltura, zootecnia, apicoltura, ecc...);
 - e) almeno un lavoratore agricolo iscritto ad un'organizzazione professionale agricola, residente nel Comune o avente la sede legale della propria impresa agricola nel Comune, che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni, se non già nominato secondo quanto disposto nei punti precedenti;
 - f) almeno un lavoratore agricolo di maggiore età, iscritto ad un'organizzazione professionale agricola, residente nel Comune o avente la sede legale della propria impresa agricola nel Comune, che appartenga al genere femminile, se non già nominato secondo quanto disposto nei punti precedenti.
- (2) La mancata designazione di alcuno dei componenti di cui alle lettere c), d) e) ed f), non comporta l'impossibilità di costituzione della commissione, fermo restando il rispetto della condizione determinativa del numero minimo indicato al comma 1 del presente articolo.
- (3) Nelle sedute aventi all'ordine del giorno la trattazione di almeno un punto inerente alla raccolta, la coltivazione di tartufi o la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, la commissione risulta integrata da almeno un rappresentante dei raccoglitori di tartufo, in

possesso del tesserino di idoneità, avente la residenza nel Comune e designato dalle organizzazioni professionali di categoria rappresentative sul territorio.

- (4) Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
- (5) La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun genere di compenso, né a rimborsi spese.

Articolo 3 **Designazione dei componenti**

- (1) La commissione è nominata con decreto del sindaco.
- (2) Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale (termine ordinatorio), si procede all'elezione dei componenti consiliari della commissione.
- (3) In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'individuazione del nuovo componente consiliare.
- (4) Per l'individuazione dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), si procede a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti ovvero nelle more della loro designazione, la commissione può comunque validamente essere istituita e funzionare. In caso di designazione dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), successiva all'istituzione della commissione, questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
- (5) In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), anche per dimissioni dalla commissione, nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
- (6) I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e f), vengono individuati con il decreto di nomina del sindaco.
- (7) In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e f), anche per dimissioni dalla commissione, nelle more della loro sostituzione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
- (8) I componenti della commissione decadono per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- (9) I membri sono rieleggibili senza limite di mandato.
- (10) La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 4 **Convocazione delle sedute**

- (1) La commissione è convocata dal presidente in via telematica.
- (2) Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal sindaco o suo assessore delegato.
- (3) Le sedute della commissione non sono pubbliche; possono, tuttavia, intervenire eventuali esperti invitati dalla commissione di cui al precedente art. 2, comma 4, e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 5

Svolgimento delle sedute

- (1) La commissione, presieduta dal presidente, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- (2) Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
- (3) Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, e comunque in numero non inferiore a tre.
- (4) I pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti alle riunioni. Le votazioni avvengono con votazione palese. I membri della commissione che non condividono quanto deliberato dalla stessa possono far verbalizzare i loro motivi di dissenso.
- (5) Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso l'ente che in videoconferenza o in collegamento telematico. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
- (6) Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 7

Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 8

Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 9

Entrata in vigore

- (1) Il presente regolamento entrerà in vigore divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione e decorsi quindici giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.